

Promemoria sul diritto d'autore

1 Introduzione

I Comuni parrocchiali e le Parrocchie utilizzano vari materiali protetti dal diritto d'autore durante le funzioni liturgiche e altre manifestazioni pubbliche, ma anche internamente nell'ambito di gruppi comunitari, nell'insegnamento religioso o nell'amministrazione. Questo promemoria illustra e spiega all'indirizzo dei Comuni parrocchiali/delle Parrocchie le questioni più importanti riguardanti il diritto d'autore.

2 Quadro giuridico

In linea di massima il diritto d'autore è semplice: **per qualsiasi uso di un'opera protetta è necessaria un'autorizzazione**. Chi esegue dei brani musicali, chi copia dei testi, carica immagini o fotografie sulla pagina web, chi trasmette in streaming delle funzioni religiose e delle manifestazioni comunitarie con contenuti musicali, così come chi proietta dei film o delle opere teatrali, deve avere un'autorizzazione.

Il diritto al rilascio di tali autorizzazioni spetta agli autori delle opere – compositori, scrittori, pittori, scultori, disegnatori, architetti, designer, registi, coreografi ecc. d'ambo i sessi; spetta loro decidere se, come e quando possano essere utilizzate le proprie opere, per esempio riprodotte in più esemplari (fotocopiate), diffuse o rappresentate. La base legale è costituita dalla legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini¹.

La protezione del diritto d'autore inizia automaticamente nel momento in cui un'opera viene realizzata e si estingue di regola 70 anni dopo la morte dell'autore, rispettivamente dell'autrice.

È generalmente consentito, ma assoggettato secondo i casi al versamento di un'indennità, "l'uso privato di un'opera pubblicata" (art. 19 LDA). È consentito ogni uso in ambito privato e nell'insegnamento all'interno delle classi, così come la riproduzione di esemplari in ambito amministrativo «per l'informazione interna e la documentazione», senza che l'autore o l'autrice vi si possano opporre.

3 Società di gestione del diritto d'autore

Chi utilizza opere assoggettate al diritto d'autore si procura in via di massima l'autorizzazione presso l'autore o l'autrice dell'opera e stipula in merito un contratto relativo alle condizioni d'uso.

In determinati casi tale procedura potrebbe generare un onere amministrativo sproporzionato. In tale frangente possono essere applicate le norme per l'uso collettivo: le cosiddette Società di gestione del diritto d'autore pattuiscono un tariffario con le associazioni cui sono affiliati gli utenti del diritto d'autore.

Questo tariffario vien esaminato e approvato dalla Commissione arbitrale federale per la gestione del diritto d'autore e dei diritti affini (CAF). I tariffari approvati hanno validità simile a quella di una legge.

Le società di gestione autorizzate dall'Istituto federale della proprietà intellettuale² sono le seguenti:

- **ProLitteris** (<http://www.prolitteris.ch>) per le opere letterarie, la fotografia e le arti figurative;
- **SUISA** (<http://www.suisa.ch>) per le opere musicali non teatrali;

¹ Legge sul diritto d'autore LDA del 9 ottobre 1992: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c231_1.html

² <http://www.ige.ch>

- **SUISSIMAGE** (<http://www.suissimage.ch>) per le opere audiovisive;
- **SSA** (<http://www.ssa.ch>) per le opere drammatiche e drammatiche musicali;
- **SWISSPERFORM** (<http://www.swissperform.ch>) per i diritti di protezione affini.

Molte case editrici musicali, molti compositori, autori di testi ecc. operanti nel nostro Paese non si occupano direttamente della protezione dei rispettivi diritti d'autore, ma delegano a tale scopo l'incarico per la riproduzione (fotocopiatura) di note e testi musicali alla **VG Musikedition** (<http://www.vg-musikedition.de>) di Kassel (Germania).

4 Contratti collettivi per l'ambito ecclesiastico

Per sgravare i singoli Comuni parrocchiali dai compiti amministrativi, la Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (RKZ) e la Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERS) hanno stipulato con le società di gestione e la VG Musikedition dei contratti collettivi per gli usi più importanti in ambito ecclesiastico.

Tali contratti valgono per tutta la Chiesa cattolica romana della Svizzera, per le Chiese evangeliche riformate, per la Chiesa evangelica metodista della Svizzera, nonché per l'Eglise Evangélique libre de Genève (EELG).

La loro validità si estende sia alle unità organizzative di diritto pubblico ecclesiastico, sia alle strutture organizzative interne delle Chiese (segnatamente le Chiese cantonali, i Comuni parrocchiali, le Diocesi, le Parrocchie, gli ordini religiosi, le istituzioni specializzate delle singole regioni linguistiche ecc.), così come a diverse altre istituzioni di cui sono responsabili le Chiese.

Attualmente sono in vigore i seguenti contratti:

Usò delle opere regolato contrattualmente	Partner contrattuale	Tariffario	
Musica in ambito ecclesiastico	SUISA	TC C	
Trasmissione in diretta di musica protetta dal diritto d'autore in ambito ecclesiastico	SUISA		solo CERiS
Usò nelle scuole di opere protette dal diritto d'autore	ProLitteris	TC 7	solo RKZ
Duplicazione e diffusione interna in ambito amministrativo	ProLitteris	TC 8	
Riproduzione in più esemplari di singoli brani per il canto comunitario e altre manifestazioni ecclesiastiche (fotocopie o proiezione mediante beamer)	VG Musikedition		
Proiezione di testi musicali durante le celebrazioni liturgiche diffuse in streaming	VG Musikedition		solo CERiS

Laddove ci si riferisce qui di seguito a «Scuole», sono intese esclusivamente le scuole private confessionali secondo l'elenco dei membri delle Scuole Cattoliche della Svizzera (SCS)³. La riproduzione in più esemplari e l'uso di opere protette dal diritto d'autore nell'ambito della catechesi e dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche sono coperti con il versamento di un compenso forfetario da parte della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)⁴.

³ <http://www.katholischeschulen.ch>

⁴ <http://www.edk.ch>.

4.1 Musica in ambito ecclesiastico e concerti nelle chiese (TC C)

Questo contratto autorizza pressoché illimitatamente le esecuzioni musicali durante le funzioni liturgiche e le manifestazioni comunitarie. Esso comprende il canto comunitario e le esecuzioni da parte di solisti, di cori e di altri gruppi musicali – indipendentemente dal fatto che si tratti di musicisti appartenenti alla comunità o di professionisti retribuiti.

Possono inoltre essere utilizzati e diffusi dei brani musicali registrati su supporti audio e audiovisivi (CD, DVD, file [MP3 o streaming]).

Attenzione

Non sono compresi nel contratto...

- concerti o manifestazioni affini con pagamento di un ingresso, a meno che non si tratti esclusivamente di cori di chiesa o di gruppi o di società ecclesiastiche che cantano o suonano; tuttavia, è sempre possibile effettuare una colletta su base volontaria;
- rappresentazioni teatrali, p.es. musicals; in tal caso i singoli diritti devono essere richiesti ai rispettivi autori;
- la ricezione pubblica di trasmissioni radiofoniche o televisive.

4.2 Trasmissioni in diretta da parte delle Chiese e delle comunità religiose

Questo contratto permette

- la diffusione in diretta di eventi organizzati dai Comuni parrocchiali,
- l'archiviazione delle trasmissioni in diretta per la visione a richiesta,
- la messa a disposizione di video per la visione a richiesta in cui viene eseguita musica protetta, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:
 1. il budget di produzione per ogni video sia al massimo di CHF 2'500,
 2. i video siano accessibili gratuitamente,
 3. l'uso avvenga su siti web che non abbiano un orientamento internazionale e siano rivolti prevalentemente a un pubblico svizzero o del Principato del Liechtenstein.

Attenzione:

Poiché la Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (RKZ) non ha stipulato un tale contratto con la SUISA, il rispettivo utilizzo è assoggettato al pagamento di un'indennità da parte delle Parrocchie cattoliche e va annunciato alla SUISA. La [scheda informativa «Livestreaming di funzioni religiose»](#) fornisce le direttive sulla procedura concreta per il conteggio con la SUISA degli eventi trasmessi in streaming.

4.3 Duplicazione interna, archiviazione e inoltro (GT 8)

Questo contratto permette

- la duplicazione di testi e di spartiti, così come la produzione di una rassegna stampa su carta per l'uso interno. Gli originali possono provenire anche da una fonte digitale,
- l'archiviazione e la messa a disposizione di opere e di contenuti protetti nelle reti aziendali interne (intranet) e la produzione di rassegne stampa elettroniche interne,

Attenzione:

- Libri, riviste, giornali, innari, libretti di musica ecc. possono essere copiati e archiviati solo parzialmente (eccezione: servizi a richiesta), mentre singoli articoli possono essere copiati e archiviati integralmente.
- Le copie possono essere utilizzate solo per l'informazione e la documentazione interna e non possono essere pubblicate o utilizzate a scopi commerciali. Ad esempio i libri e le pubblicazioni commemorative non possono essere distribuite a tutti i membri del Comune parrocchiale.
- La diffusione tramite internet non è consentita.

4.4 Uso di opere protette dal diritto d'autore nelle scuole (GT 7)

Questo contratto permette

- la riproduzione analogica e digitale di testi e spartiti musicali da parte di insegnanti o studenti a scopo didattico,
- la riproduzione di documenti audio e audiovisivi indipendentemente dalla fonte (compreso lo streaming) e la registrazione di trasmissioni radiofoniche e televisive su supporti di memoria digitale da parte di insegnanti o studenti a scopo didattico,
- la riproduzione, l'esecuzione e la presentazione di musica non teatrale (ad eccezione di opere liriche, musical ecc.) da parte di membri della scuola, anche tra classi diverse (recital musicali all'interno della scuola, discoteche per studenti ecc.).

Attenzione:

- La vendita o l'affitto di supporti di dati a terzi non sono consentiti. È per contro consentito il prestito gratuito da parte delle mediateche.
- I programmi radiofonici e televisivi registrati possono essere utilizzati anche fra classi diverse; i documenti provenienti da altre fonti possono essere usati solo all'interno della classe. Le opere riprodotte o registrate non possono essere utilizzate al di fuori dell'insegnamento.
- Le opere audiofoniche e visive disponibili in commercio non possono essere copiate integralmente o in «larga misura».
- Questo contratto non disciplina la proiezione e l'utilizzazione fra classi diverse di opere audiovisive non musicali come film ecc. (si veda a tale proposito il punto 6.1.).

4.5 Copia di partiture e di parole di canti per l'uso nelle funzioni liturgiche

Il contratto con la VG Musikedition di Kassel (Germania) autorizza la riproduzione in più copie (fotocopie, proiezione mediante beamer ecc.) di canti e di partiture per l'uso durante le funzioni liturgiche, le manifestazioni affini e le altre manifestazioni comunitarie, nel limite in cui esse rientrano nell'ambito dei diritti coperti dalla VG Musikedition. Sulle fotocopie deve figurare la fonte.

Attenzione:

- Non è autorizzata la copia di edizioni integrali (libri, riviste ecc.).
- Le copie possono essere messe a disposizione solo a chi partecipa alle funzioni liturgiche o alle manifestazioni organizzate dalla comunità; esse non possono essere consegnate a terzi.
- Le copie per i cori, i solisti e gli strumentalisti sono autorizzate solo se le esecuzioni musicali costituiscono parte integrante del canto comunitario (accompagnamento del canto comunitario).

5 Rilevamento dell'esecuzione di opere musicali e dell'uso di copie

La SUIISA versa i compensi alle autrici e agli autori in base al numero delle esecuzioni musicali, la VG Musikedition in base al numero delle copie allestite. Per garantire il versamento dei compensi alle autrici e agli autori, i Comuni parrocchiali sono obbligati a rilevare e annunciare le utilizzazioni secondo i punti 4.1 e 4.6.

Ciò avviene per il tramite dell'applicazione online www.musica-sacra.net. Su questo sito sono disponibili altre informazioni relative al diritto d'autore e dei servizi d'assistenza e di supporto per il rilevamento.

L'esecuzione di brani musicali vien rilevata costantemente. Il canto comunitario, la riproduzione in più esemplari e la visualizzazione di partiture e di testi vengono rilevate ogni quattro anni.

6 Altri usi

Per tutti gli altri usi di opere protette dal diritto d'autore va richiesta la rispettiva autorizzazione (copyright) da parte dell'autrice o dell'autore, rispettivamente da parte della società di gestione che li rappresenta. Responsabili in questo ambito sono le collaboratrici e i collaboratori, rispettivamente le istituzioni delle Chiese interessate.

Qui di seguito gli accenni più importanti:

6.1 Proiezione di film che esulano dalla sfera privata e dall'ambito scolastico

Le proiezioni pubbliche di pellicole – per esempio durante le manifestazioni parrocchiali, nell'ambito della pastorale universitaria o di un cineclub ecclesiastico – necessitano dell'autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore. Di regola gli autori, rispettivamente le autrici, richiedono un'indennità fra i 150 e i 600 CHF. I diritti musicali sono per contro compensati con un'indennità forfetaria secondo il TC C, nel caso in cui non venga riscosso il prezzo di un biglietto d'ingresso.

Le istanze mediatiche ecclesiastiche (www.relimedia.ch) e le istituzioni di catechesi acquisiscono in parte anche dei diritti di proiezione, cosicché le pellicole acquistate o prestate presso tali istituzioni possono, in determinati casi, essere proiettate in pubblico anche senza autorizzazione e senza versamento di un'indennità (a condizione che non venga riscosso il prezzo di un biglietto d'ingresso). Si raccomanda quindi di verificare a priori se il film che si intende proiettare sia disponibile presso le citate istituzioni ecclesiastiche e se i rispettivi diritti di proiezione siano già stati acquisiti.⁵

⁵ Confr. la lista delle istituzioni specializzate per le questioni mediatiche pubblicata nel sito web del „Medienladen“ di Zurigo (<http://www.medienladen.ch>). I film prestati e acquistati presso il „Medienladen“ contrassegnati dalla menzione «Ö» (ossia «öffentlich») possono essere proiettati liberamente nelle manifestazioni pubbliche senza scopi lucrativi.

⁶ Confr. la banca dati dell'Associazione svizzera dei distributori di film (Schweizerischer Filmverleiher-Verband SFV; <http://www.filmdistribution.ch>) e dell'Associazione svizzera per il cinema e il noleggio (ProCinema; <http://www.procinema.ch>). L'autorizzazione per la proiezione di film che non hanno un distributore in Svizzera va richiesta direttamente al produttore.

Se ciò non è il caso, o se si intende proiettare una copia acquistata in commercio, i diritti di proiezione vanno acquisiti presso il distributore del film.⁶

6.2 Diritti d'immagine

Le immagini, anche quelle scaricate da internet, sono in via di massima protette dal diritto d'autore. Esse possono essere utilizzate illimitatamente, per esempio per la pubblicazione di un bollettino delle comunità ecclesiarie o per il rispettivo sito web, solo nel caso in cui esse sono esplicitamente dichiarate non assoggettate a tale diritto. In tutti gli altri casi va richiesta l'autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore.

Annotazione: alcuni motori di ricerca in internet offrono la possibilità di verificare l'assoggettamento al diritto d'autore o l'esenzione dallo stesso.

6.3 Visualizzazione pubblica (public viewing)

La CERS e la RKZ non hanno stipulato un contratto per la visualizzazione pubblica di emissioni radiofoniche e televisive (p.es. in occasioni di campionati mondiali di calcio). I Comuni parrocchiali/le Parrocchie devono pertanto stipulare dei contratti individuali con la SUISA e assumere in proprio il pagamento delle indennità (www.suisa.ch/de/kunden/branche/event-veranstalter/events-und-parties/public-viewing.html).

7 Ulteriori informazioni

Altre informazioni riguardanti il diritto d'autore si trovano nell'applicazione web www.musica-sacra.net nella colonna a sinistra sotto le rubriche:

- Aiuto per il rilevamento: www.musica-sacra.net/it/aiuto-per-il-rilevamento/
- Musica liturgica e diritto d'autore: www.musica-sacra.net/it/diritto-d-autore/
- Domande più frequenti: www.musica-sacra.net/it/domande-frequenti/

Per rispondere alle vostre domande sono a disposizione

- il Segretariato generale della Conferenza centrale della Chiesa cattolica romana della Svizzera (RKZ) a Zurigo, tel. 044 266 12 00, info@rkz.ch
- il Segretariato della Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERS) a Berna, signora Anke Große Frintrop, tel. 031 370 25 71, anke.grossefrintrop@evref.ch.

Per consulenze legali specializzate e ulteriore supporto potete rivolgervi in un secondo tempo al DUN (Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer – Federazione degli utenti del diritto d'autore e affini) a Berna. Siamo a vostra disposizione per stabilire i contatti. Tali consulenze sono eventualmente soggette a parziale indennizzo.

Esclusione di responsabilità – Il promemoria in oggetto rappresenta in primo luogo un compendio di carattere informativo. Nonostante il fatto che esso sia stato accuratamente stilato e sottoposto al parere di tutti i partner interessati (RKZ, CERS, DUN e SUISA) non possono essere escluse indicazioni errate o imprecise. A tale riguardo la RKZ e la CERS declinano qualsiasi responsabilità.

Zurigo, luglio 2023

8121_201607_Merkblatt_Urheberrecht_def_it.docx